

Allegato B
Rep n 383
Leg n 282

STATUTO CONSORZIO ERP ITALIA

Articolo 1 Natura e sede

1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è costituito il sistema collettivo in forma consortile (di seguito "**Consorzio**") denominato **Consorzio ERP Italia**, o più brevemente **ERP Italia**, facente parte del sistema paneuropeo ERP – European Recycling Platform.

2. Il **Consorzio** ha sede in **Cassina de Pecchi (MI)**. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica dello statuto.

3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fine di lucro, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, conformemente all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dalle norme contenute negli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Articolo 2 Durata

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050.

2. Il Consorzio può essere prorogato oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 1, qualora a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. È fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei Consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'adozione della delibera di proroga.


3. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e con le modalità indicate nell'articolo 22.

Articolo 3 Finalità e oggetto

1. Il Consorzio effettua la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) nel rispetto dei principi di cui agli articoli 178 e 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il Consorzio razionalizza, organizza e gestisce la raccolta ed il trattamento dei RAEE, secondo un approccio basato sulla protezione dell'ambiente e della salute umana, sulla preservazione delle materie prime allo scopo di riciclare le risorse di valore contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE).

3. Il Consorzio, su indicazione del Centro di coordinamento RAEE di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di seguito Centro di coordinamento RAEE), adempie all'obbligo di ritiro dei RAEE domestici provenienti dai sistemi di raccolta differenziata, dai luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori e da qualsiasi altro luogo che il Centro di coordinamento RAEE indichi secondo le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti del Centro di coordinamento RAEE. Il Consorzio



Roberto Raiteri

organizza la raccolta di RAEE domestici anche presso gli ulteriori punti di raccolta previsti dalla legge.

4. Il Consorzio, nell'interesse dei propri Consorziati e di altri soggetti che affidino al Consorzio servizi di ritiro di questa tipologia di rifiuti, organizza e gestisce un sistema di raccolta differenziata dei RAEE professionali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 49 del 2014.

5. Il Consorzio concorre al conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti dai medesimo gestiti e prodotti nel territorio nazionale. Il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva la gestione in forma collettiva del trasporto, riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo.

6. Il Consorzio determina l'ammontare del contributo ambientale, necessario ad adempiere nell'anno solare di riferimento agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti, e lo comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 49 del 2014 (di seguito Comitato di vigilanza e controllo) entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria.

7. Il Consorzio presta adeguata garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 49 del 2014, stabilendo adeguati criteri di ripartizione degli oneri in modo proporzionale alla quota di immesso sul mercato di ciascun produttore Consorziato.

8. Il Consorzio può stipulare, ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 49 del 2014, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali.

9. Il Consorzio predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione:

a) un piano specifico di prevenzione e gestione dei RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate;

b) una copia del bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti, e da una relazione sulla situazione patrimoniale.

10. Ogni anno il Consorzio inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva.

11. Il Consorzio comunica annualmente al Registro nazionale dei produttori di AEE, in base alla regolamentazione adottata dal registro medesimo, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato da parte dei propri Consorziati e alle garanzie finanziarie di cui all'allegato X del decreto legislativo n. 49 del 2014.

12. Il Consorzio organizza inoltre, nell'interesse dei propri Consorziati e Aderenti (come di seguito definiti), un sistema collettivo per la gestione dei Rifiuti di Pile e Accumulatori (di seguito RIPA) in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 188 del 2008 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, dalla relativa normativa di attuazione, dalle indicazioni

pervenute dal Comitato di vigilanza e controllo, nonché dalle regole stabilite dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile ed Accumulatori (CDCNPA).


13. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire enti e società e assumere partecipazioni in società già costituite, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico. La costituzione di enti e società e l'assunzione di partecipazioni in altre società non è consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto sociale e le finalità determinati dal presente statuto. L'attività delle società e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza. Eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente statuto.

14. Il Consorzio potrà svolgere qualunque attività connessa e accessoria per operare in modo ottimale ai fini del perseguimento dell'oggetto consortile.

Il Consorzio potrà altresì stipulare contratti di appalto, fornitura e somministrazione, agenzia o di mandato in genere con o senza rappresentanza, di commissione e concessione con o senza deposito da società ed imprese in genere, sia commerciali che industriali, nazionali ed estere, nel settore della gestione dei RAEE e dei RIPA.

Il tutto nei limiti di legge e con espressa esclusione delle attività il cui svolgimento non è ammesso dall'ordinamento giuridico in forma consortile, e delle attività riservate esclusivamente agli iscritti ad albi e collegi professionali.

Il Consorzio potrà, inoltre, compiere, purché in modo non prevalente e comunque in ottemperanza e nei limiti di cui alla normativa vigente, tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, economiche, finanziarie, industriali ritenute strumentali, accessorie, connesse, necessarie, utili od opportune per il raggiungimento dello scopo consortile, come assumere e concedere finanziamenti, acquistare, vendere e permutare, concedere e/o condurre in locazione beni mobili ed immobili, titoli di qualsiasi specie, rilasciare fidejussioni, avalli, cauzioni, ipoteche ed altre garanzie immobiliari o reali, anche a favore di terzi, anche a titolo gratuito, contrarre mutui fondiari, ipotecari e cambiari, costituire ipoteche.



Handwritten signature

Articolo 4

Consoziati e Aderenti, quote di partecipazione e facoltà di recesso

1. Partecipano al Consorzio i Produttori di AEE e i Produttori di Pile e Accumulatori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale, stabiliti in Italia o che immettono AEE e/o pile e accumulatori sul mercato nazionale. Nel caso di Produttore stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, la partecipazione al Consorzio può avvenire per il tramite del Rappresentante Autorizzato di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 49 del 2014 o del Rappresentante fiscale.

2. I soggetti giuridici di cui al precedente comma, possono chiedere di aderire al Consorzio inviando domanda scritta di adesione al Consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i requisiti previsti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento consortile e di tutte le altre disposizioni vincolanti per il Consorzio.

3. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante Consorzio di cui al comma 1, deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio, ovvero in presenza di

Handwritten signature: Umberto Raiteri

giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta di adesione deve essere comunicata al Centro di Coordinamento RAEE.

4. Il Consorzio è aperto alla partecipazione dei distributori di AEE, raccoglitori, trasportatori, operatori logistici, riciclatori e recuperatori di RAEE, previo accordo con i produttori di AEE, da esprimersi in assemblea secondo quanto definito dal presente statuto.

5. Partecipa altresì al Consorzio il socio fondatore ERP SAS, in qualità di soggetto svolgente la funzione di organizzazione e coordinamento del Sistema Collettivo pan-europeo di cui il Consorzio costituisce l'articolazione Italiana. ERP SAS partecipa al Consorzio pure in qualità di Produttore di AEE. Anche per ERP SAS vale il divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione, in qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del presente Statuto.

6. E' prevista la possibilità per i produttori di pile e accumulatori di aderire al Consorzio anche su base contrattuale (cosiddetti "Aderenti"); tale adesione tuttavia non attribuisce diritti di voto, a differenza dell'adesione come consorziato. L'ammissione di nuovi Aderenti è di competenza del Direttore Generale, se nominato, ovvero di un procuratore, cui spetta la stipulazione del relativo Contratto nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio di Amministrazione.

7. Nell'ambito di ciascuna categoria di Consorziati, la ripartizione delle quote di partecipazione tra le singole imprese Consorziato è disciplinata da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21.

8. La facoltà di recesso dei Consorziati di cui ai commi 1 e 4 per l'adesione ad un altro sistema consortile o per l'adempimento degli obblighi mediante un sistema individuale può essere esercitata in qualsiasi momento previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di amministrazione e non può essere in alcun modo ostacolata, fermo restando, l'adempimento delle obbligazioni - ivi compresi gli obblighi di finanziamento - assunte dal recedente in relazione all'anno operativo in corso e agli esercizi precedenti e comunque alle attività di gestione già compiute dal Consorzio nell'interesse del soggetto recedente.

9. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio se il partecipante perde i requisiti per l'ammissione al Consorzio, se è sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa, nei casi di inadempimento stabiliti dal regolamento consortile adottato ai sensi dell'art. 21, e in ogni altro caso in cui non può più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'assemblea di deliberare a maggioranza l'esclusione del Consorziato per ulteriori gravi motivi.

10. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro 30 (trenta) giorni, al partecipante e al Centro di Coordinamento RAEE.

11. Il Consorzio comunica al Comitato di vigilanza e controllo i nominativi dei Consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 49 del 2014.

12. Non si procede alla liquidazione della quota né alla restituzione dei contributi o delle eventuali garanzie prestate e nulla è pertanto dovuto dal Consorzio, a qualsiasi titolo, al

Consortziato receduto o escluso. Le conseguenze del recesso e dell'esclusione ai fini dell'attribuzione dei voti in Assemblea sono disciplinate da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21. Il valore della quota di partecipazione del Consortziato receduto o escluso è imputato a riserva secondo il disposto dell'articolo 6 comma 5).

Articolo 5 Diritti e obblighi

1. I Consortziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, all'adozione delle decisioni del Consortzio in vista del conseguimento degli scopi statutari e allo svolgimento delle attività consortili. I Consortziati e gli Aderenti possono fruire dei servizi e delle prestazioni offerte dal Consortzio.

2. I Consortziati sono tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni del decreto legislativo n. 49 del 2014.

3. I Consortziati sono, altresì, tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consortzio e in particolare sono obbligati a:

- a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
- b) versare il contributo ambientale e gli ulteriori contributi di cui all'art. 7 come deliberati dall'Assemblea ordinaria;
- c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti, attinenti all'oggetto consortile;
- d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei Consortziati;
- e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consortzio, che sono vincolanti per tutti i Consortziati;
- f) favorire gli interessi del Consortzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso.


4. Il Consortzio accerta il corretto adempimento da parte dei Consortziati degli obblighi di cui al comma 3 e intraprende le azioni necessarie per verificare e reprimere le violazioni a tali obblighi.

5. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili di cui al comma 3, il Consiglio di amministrazione può irrogare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione e deliberare l'esclusione del Consortziato, laddove prevista. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma dell'articolo 21, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il Consortziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione irrogata. Il medesimo regolamento stabilisce la sede e le procedure per la composizione di eventuali controversie tra i Consortziati o tra i Consortziati ed il Consortzio.

Articolo 6 Fondo consortile

1. Il fondo consortile è costituito da:

- a) quote di partecipazione versate dai Consortziati all'atto della loro adesione, nella misura



Dulberto Rantei

stabilita dall'atto costitutivo del Consorzio e, successivamente, da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21;

b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dal Consorzio, anche per effetto di donazioni o assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità;

c) eventuali avanzi di gestione;

d) eventuali sanzioni pagate dai Consorziati;

e) gli incrementi patrimoniali derivanti dalla gestione del fondo consortile.

2. Il fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai Consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati e agli aderenti di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento.

Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per gli esercizi successivi e, qualora proveniente dal contributo ambientale, è destinato alla riduzione dell'importo del contributo stesso nel primo esercizio finanziario successivo utile.

In ogni caso gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale dovuto da produttori che non abbiano concorso a costituirli, ovvero non abbiano partecipato al sistema consortile nei due esercizi precedenti.

3. Ciascuno dei Consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo versando una somma corrispondente al proprio numero di quote di partecipazione assegnate ai sensi del precedente articolo 4.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2 in ordine al vincolo di destinazione degli avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, la componente del fondo di cui al comma 1, lettera a) può essere impiegata nella gestione del sistema consortile, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea ordinaria, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrata nel corso dell'esercizio successivo.

5. Il Consiglio di amministrazione può costituire ulteriori fondi di riserva, fermo restando il principio del perseguimento dell'equilibrio finanziario.

Articolo 7

Finanziamento delle attività

1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

a) dal contributo ambientale annuo versato dai produttori di AEE. Il predetto contributo ambientale è utilizzato esclusivamente per adempiere, nell'anno solare di riferimento o nei successivi esercizi secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto legislativo n. 49 del 2014;

b) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie e in particolare dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, dei RAEE e dei RIPA e delle eventuali frazioni che costituiscono gli stessi, raccolti o ritirati, nonché dalle prestazioni di servizi connesse;

c) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità;

d) dai contributi di partecipazione versati dai Consorziati o da terzi, e in particolare dall'eventuale contributo annuo;

- e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva di cui all'articolo 6, comma 5;
- f) dall'eventuale utilizzazione della componente del fondo consortile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) con le modalità indicate all'articolo 6, comma 4;
- g) dagli eventuali contributi versati dai Consorziati non produttori di AEE;
- h) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici ovvero privati;
- i) dal contributo ambientale annuale per la gestione dei RIPA versato dai Consorziati e dagli Aderenti nella misura stabilita dal Contratto;
- l) dai contributi, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e i), eventualmente versati dai Consorziati e dagli Aderenti anche in via straordinaria, previa delibera assembleare;
- m) dalle sanzioni pecuniarie eventualmente versate dai Consorziati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del presente statuto.

Articolo 8 Organi

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente e, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente;
 - d) il Collegio sindacale;
 - e) il Direttore generale (laddove previsto).

Articolo 9 Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria

1. Ogni Consorziato ha diritto a un numero di voti nell'Assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione senza pregiudizio delle previsioni di cui all'articolo 10, comma 7 del presente statuto. Possono esercitare il diritto di voto i Consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti all'articolo 5.
2. L'Assemblea ordinaria esercita le seguenti funzioni:
 - a) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione nel numero dispari da 3 (tre) a 9 (nove);
 - b) elegge 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti del Collegio sindacale;
 - c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti al Collegio sindacale o a una Società di revisione, ai sensi dell'articolo 17;
 - d) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai documenti previsti all'articolo 20, comma 4, e il bilancio consuntivo annuale, accompagnato dai documenti previsti all'articolo 20, comma 6;
 - e) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;
 - f) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennità di carica al Presidente e al Vicepresidente, dell'emolumento annuale e dell'indennità di rimborso spese ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
 - g) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
 - h) delibera l'eventuale contributo di partecipazione annuo previsto all'articolo 7, comma 1, lettera d) per il perseguimento delle finalità statutarie;
 - i) approva il contributo ambientale previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), per il perseguimento delle finalità statutarie;



Handwritten signature: Roberto...

Handwritten signature: Valente Raiter

- l) approva la relazione sulla gestione, comprendente il piano specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclo e nel recupero dei RAEE, di cui all'articolo 3, comma 9;
- m) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati all'articolo 7;
- n) approva l'impiego della componente del fondo consortile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del presente statuto nella gestione del sistema consortile, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie;
- o) delibera sull'ammissione degli aspiranti Consorziati non Produttori di AEE ai sensi dell'articolo 4, comma 4 e con le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 21;
- p) delibera sull'esclusione dei Consorziati ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 4, comma 9.

Articolo 10

Funzionamento dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.
2. La convocazione può aver luogo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o telefax almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di 5 (cinque) giorni. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione.
3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero di Consorziati, sulla base della ripartizione effettuata dall'ultima assemblea, che detengono almeno il 50% (cinquanta per cento) di tutte le quote di partecipazione.
4. La convocazione dell'Assemblea può anche avvenire su richiesta del Collegio sindacale. In tali casi il Consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consorziato interviene all'Assemblea in persona del proprio legale rappresentante o di un proprio delegato. Il Consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del Consorzio. Non sono ammesse più di 15 (quindici) deleghe alla stessa persona. Tali limiti non si applicano alle associazioni imprenditoriali di categoria, laddove le deleghe siano conferite a loro rappresentanti.
6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti delle imprese presenti costituiscono il 70% (settanta per cento) delle quote di partecipazione dei Consorziati e, in seconda convocazione, la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione dei Consorziati.
7. Ogni partecipante esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con regolamento consortile adottato a norma dell'articolo 21 sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma. L'assemblea straordinaria potrà modificare il regolamento di cui all'articolo 21 assegnando ai

Conorzati fondatori ivi definiti diritti speciali di voto, che non potranno in ogni caso attribuire ai beneficiari una maggiorazione superiore al 30% (trenta per cento) dei voti spettanti a ciascun Conorzato fondatore in base alle quote di partecipazione al Conorzio, al raggiungimento di un valore complessivo di nuove quote di partecipazione pari a euro 200.000 (duecentomila/00).

8. L'Assemblea delibera in sede ordinaria con la maggioranza dei voti presenti, anche per delega.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Conorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in assenza del Vicepresidente, dal consigliere più anziano oppure, in ulteriore subordine, da uno dei Soci presenti in Assemblea.

Articolo 11 Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando i Conorzati presenti rappresentano il 70% (settanta per cento) delle quote di partecipazione complessive, e delibera con i due terzi dei voti presenti, anche per delega. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'Assemblea straordinaria può deliberare quando siano presenti un numero di Conorzati che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, e le deliberazioni devono essere prese con i due terzi dei voti presenti, anche per delega.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulla modifica dello statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;
- b) sull'approvazione e modifica dei regolamenti e sulle relative modifiche, secondo quanto disposto all'articolo 21;
- c) sulla proroga del termine di scadenza di durata di cui all'articolo 2, comma 1 del Conorzio qualora a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione;
- d) sull'eventuale scioglimento anticipato del Conorzio.

3. Si osservano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 in materia di Assemblea ordinaria.

4. Le Assemblee, sia in sede ordinaria, che straordinaria possono avere luogo nella sede del Conorzio o altrove purché in Italia e possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi dell'articolo 10, comma 9, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

Articolo 12 Composizione e funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero dispari compreso tra 3 (tre) e 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea ordinaria.



Giulio Raiteri

2. L'assemblea stabilisce il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e procede alla loro elezione secondo le modalità e i sistemi di voto previsti da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto.

3. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio sindacale e, con funzioni consultive, il Direttore generale del Consorzio, laddove nominato. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio di amministrazione chiunque altro riterrà opportuno.

5. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente statuto, che non siano espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea. A titolo esemplificativo il Consiglio di amministrazione:

- a) elegge il Presidente e il Vicepresidente fra i propri componenti, fatta salva l'ipotesi prevista all'articolo 14, comma 2 e la prima nomina;
- b) determina le funzioni e assegna le deleghe operative al Presidente, al Vicepresidente e al Direttore generale, laddove nominato;
- c) convoca l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;
- d) conserva il libro dei Consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;
- e) definisce la ripartizione delle quote di partecipazione in conformità alle disposizioni del presente statuto e dell'apposito regolamento;
- f) redige il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- g) redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2615-bis del codice civile;
- h) definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio e i criteri di finanziamento e determina l'entità dei contributi a carico dei Consorziati e degli Aderenti stabiliti all'articolo 7;
- i) predisporre il piano specifico di prevenzione previsto all'articolo 3, comma 9, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- l) adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea straordinaria per l'approvazione;
- m) adotta il programma pluriennale e annuale di attività del Consorzio;
- n) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente e ai rapporti di prestazione d'opera professionale, fatte salve le deleghe al Presidente e al Direttore Generale, laddove previsto;
- o) delibera sulle eventuali proposte di accordi di cui all'articolo 3, comma 8;
- p) delibera su tutte le materie di cui all'articolo 4;
- q) nomina e revoca il Direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;
- r) determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;
- s) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote di partecipazione e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di adesione deve essere motivata e comunicata al Centro di Coordinamento RAEE;
- t) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei Consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entità;
- u) autorizza il Presidente o il Vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'Assemblea.

5. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1 (uno) consigliere. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail cui deve seguire copia dell'avvenuto ricevimento a carico del consigliere, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei membri. La riunione si considera altresì valida allorché, anche in assenza di formale convocazione, sono presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale.

8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purché in Italia. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del seguente comma 10, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente.

11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'Assemblea ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, comma 2, lettera f).

12. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio è sottoscritto da chi la presiede e dal segretario.

13. Gli amministratori sono tenuti a esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio e in maniera imparziale e indipendente.

Articolo 14 **Presidente e Vicepresidente**

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio sono nominati a maggioranza dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti e durano in carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione che li ha nominati.

2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del mandato iniziato dal suo predecessore.

3. Spettano disgiuntamente al Presidente e al Vicepresidente:

- a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze innanzi a ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrale, e amministrativa;
- b) la firma consortile;
- c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;
- d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
- e) l'attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
- f) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- g) accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- h) conferire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

5. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 15 **Direttore generale**

1. L'incarico di Direttore generale, laddove previsto, è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratti di diritto privato.

3. Le funzioni e le deleghe del Direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso il Direttore generale:

- a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
- b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;
- c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;
- d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti. L'assunzione e il licenziamento dei dirigenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i Consorziati e gli Aderenti, le istituzioni, le autorità, il Centro di Coordinamento RAEE, gli altri consorzi e i soggetti previsti dal decreto legislativo n. 49 del 2014 e gli altri terzi.

4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
5. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 16 **Organi di controllo**

1. Sono organi e strutture di controllo del Consorzio, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 49 del 2014:
 - a) il Collegio sindacale, quando incaricato della revisione legale dei conti;
 - b) l'Organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - c) la Società di revisione indipendente per la verifica della regolarità contabile e fiscale.

Articolo 17 **Collegio sindacale**

1. Il Collegio sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i propri dipendenti, restando inteso che, fino a quando non saranno rese disponibili da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico le liste dei soggetti da nominare quali componenti del Collegio sindacale, l'Assemblea nominerà l'intero Collegio sindacale. Una volta rese disponibili le suddette liste l'Assemblea provvederà prontamente alla cooptazione con effetto sostitutivo dei componenti di nomina ministeriale nel Collegio sindacale nei successivi 60 (sessanta) giorni lavorativi.

2. Il Collegio sindacale:

- a) controlla la gestione del sistema consortile;
- b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti consortili, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare riferimento all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;
- c) redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.

3. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 18 **Organismo di vigilanza**

1. L'organismo di vigilanza è nominato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio contestualmente alla approvazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e dura in carica per 3 (tre) anni. I componenti dell'organismo di vigilanza possono essere revocati dal Consiglio di amministrazione soltanto per gravi motivi esplicitati nella delibera di revoca. L'organismo di vigilanza è composto da almeno 3 (tre) membri effettivi, di cui uno nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministero dello sviluppo economico, tra i propri

dipendenti. Nelle more della indicazione da parte dei Ministeri vigilanti dei membri di propria designazione, il Consiglio di amministrazione eleggerà l'intero organismo di vigilanza, salvo procedere alla revoca e alla nuova nomina dell'organismo una volta pervenuta l'indicazione dei membri di nomina ministeriale, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

2. L'organismo di vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e opera nel rispetto dei principi e per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 19 **Revisione legale dei conti**

1. La verifica periodica della regolarità contabile e fiscale è affidata a una Società di revisione.

Articolo 20 **Esercizio finanziario – Bilancio**

1. L'esercizio sociale del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile e amministrativa per le attività di gestione dei rifiuti appartenenti alle diverse filiere. Il bilancio, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 2014.

3. Entro 3 (tre) mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel più ampio termine di 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano. In tale ultima ipotesi, gli amministratori sono tenuti a comunicarne le ragioni.

4. Il bilancio preventivo è accompagnato da:


- a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;
- b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

5. I documenti di cui ai commi 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun partecipante di prenderne visione almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

6. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, così come previsto dall'articolo 2423 del codice civile.

7. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il Registro delle Imprese entro 2 (due) mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'articolo 2615-bis del codice civile.

8. I progetti di bilancio devono essere comunicati alla Società incaricata della revisione



Ubaldo Rarteri

legale dei conti e al Collegio sindacale almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21.

10. L'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo n. 49 del 2014, dà evidenza delle verifiche della Società di revisione legale dei conti.

11. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 21 Regolamenti consortili

1. Nei casi previsti dallo statuto l'Assemblea straordinaria approva i regolamenti consortili, su proposta del Consiglio di amministrazione.

2. I regolamenti approvati dall'assemblea straordinaria e le relative modifiche sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. I Ministeri, se accertano che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente statuto, richiedono al sistema consortile di adottare le necessarie modifiche.

Articolo 22 Scioglimento e liquidazione

1. La delibera di scioglimento anticipato deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE e al Comitato di vigilanza e di controllo, nonché al Centro di coordinamento RAEE. Essa è altresì comunicata al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori e al CDCNPA.

2. L'eventuale residuo attivo di liquidazione, per la parte derivante dagli eventuali avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, sarà destinato al Centro di coordinamento RAEE, che lo utilizzerà per i fini di cui agli articoli 15, comma 3, lettera d), e 16, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nonché a copertura della garanzia finanziaria di cui all'articolo 25 del decreto medesimo, qualora non regolarmente versata, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti.

Articolo 23 Vigilanza

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

2. Oltre agli obblighi di comunicazione gravanti sul Consorzio derivanti dalle disposizioni del presente statuto, i Ministeri vigilanti possono in qualsiasi momento chiedere al Consorzio copia degli atti adottati dagli organi del Consorzio.

3. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi, possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

Umberto Raiteri
Raiteri

